



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 25/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 06/07/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 31/10/2020 il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma di € 1.138,30, per commissioni di intermediazione e spese di attivazione; gli interessi legali "dalla domanda sino al soddisfo". Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., in quanto parte ricorrente non ha allegato né copia della liberatoria né copia del contratto, ma un mero stralcio tale da non consentire la verifica del contenuto delle clausole negoziali e dell'entità delle voci di costo. Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto della ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS, poi anticipatamente estinto. In via preliminare, con riguardo all'eccepita mancata produzione della liberatoria, il Collegio rileva che è in atti la risposta al reclamo, in cui l'intermediario conferma l'avvenuta estinzione del prestito. Con riferimento all'eccezione relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova, il Collegio, in linea con il Collegio di Coordinamento, dec. 7716/17,



ritiene di non procedere alla richiesta di integrazione documentale, in quanto dalla parziale documentazione in atti è possibile comunque evincere le condizioni economiche applicate e nella risposta al reclamo l'intermediario ha riportato la descrizione delle voci di costo.

Nel merito il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up-front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".



Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che alle Commissioni d'intermediazione deve riconoscersi natura up front, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura recurring le spese di attivazione del finanziamento, in quanto nella descrizione contrattuale vi è un esplicito riferimento alle "spese per la gestione della rete di vendita". Tale descrizione lascia intendere che le attività remunerate coprono l'intero rapporto negoziale (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2480/20).

Ciò premesso il Collegio ritiene che, tenuto conto dei rimborsi effettuati, le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	61
rate residue		59

TAN	▶	5,65%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	49,17%
- in proporzione alla quota interessi	26,65%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	lett. b) Com. d'intermediazio (up front)	€ 2.086,20	€ 1.025,72 <input type="radio"/>	€ 555,95 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 555,95
<input type="radio"/>	lett. c) Spese di attivazione d (recurring)	€ 500,00	€ 245,83 <input checked="" type="radio"/>	€ 133,25 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 133,28	€ 112,55
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 669
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 669,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI